

undefined

L'evoluzione normativa e giurisprudenziale

1

Sì dell'Agenzia all'applicabilità

Da quando il dl 262/2006 ha reintrodotto l'imposta di donazione si discute sull'applicazione agli atti istitutivi di "vincoli di destinazione" (inclusi gli atti di apporto di patrimonio al trust). Il primo orientamento dell'Agenzia delle Entrate fu nel senso dell'applicabilità. *Agenzia delle Entrate, circolari 48/2007 e 32008*

2

Giurisprudenza divisa

La giurisprudenza di merito per lo più contestò l'orientamento dell'Agenzia, nel senso dell'applicabilità dell'imposta di donazione (e delle imposte ipotecaria e catastale) all'atto di dotazione del trust, mentre, la Cassazione, all'inizio, lo avallò. *Cassazione, ordinanze 3735/2015, 3737/2015, sentenza n. 4482/2016*

3

La Cassazione ci ripensa

La Cassazione ha poi parzialmente mutato il proprio orientamento, distinguendo i casi in cui riteneva subito applicabile l'imposta di donazione dai casi in cui l'apporto al trust veniva inteso come fattispecie in cui non era intuibile una manifestazione di capacità contributiva. *Cassazione, sent. 13626/2018 (la prima in questo senso)*

4

Imposta non applicabile

Con un'ulteriore svolta (iniziata con l'ordinanza 1131/2019 e con la sentenza 15453/2019 e da lì più volte ribadita) la Cassazione ha ritenuto inapplicabile l'imposta di donazione all'atto di dotazione del trust. L'Agenzia delle Entrate si è adeguata, sia pure con alcuni "distinguo". *Agenzia delle Entrate, circolare 34/2022*